



Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico

Atto del Governo 392

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	392	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico	
Norma di delega:	articolo 8, commi 1, lettera d), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124	
Numero di articoli:	6	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	28/02/2017	28/02/2017
annuncio:	01/03/2017	28/02/2017
assegnazione:	28/02/2017	28/02/2017
termine per l'espressione del parere:	29/04/2017	29/04/2017
Commissioni competenti:	5 ^a Bilancio	IX Trasporti
	8 ^a Lavori pubblici, comunicazioni	V Bilancio
	Commissione parlamentare per la semplificazione	Commissione parlamentare per la semplificazione
Rilievi di altre Commissioni:	1 ^a Affari Costituzionali	

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo recante "razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico" ([A.G. n. 392](#)), attua quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della [legge n. 124 del 2015](#) (cosiddetta legge Madia).

In particolare lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni, anche di carattere procedurale, volte ad operare una razionalizzazione degli attuali documenti afferenti alla proprietà di un mezzo rientrante nella categoria dei beni mobili registrati.

L'**articolo 1** dello schema di decreto legislativo all'esame individua l'obiettivo fondamentale della disposizione: si prevede infatti che, **a decorrere dal 1° luglio 2018**, la **carta di circolazione** costituisca il **documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati** di cui al [libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile](#). Viene contestualmente soppresso il **certificato di proprietà**, mediante l'abrogazione di tutte le disposizioni del codice della strada che lo prevedono (art. 5).

[Le finalità dello schema di decreto legislativo](#)

Attualmente i veicoli soggetti al regime dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi >3,5 t) sono dotati di due documenti: la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva [29 aprile 1999, n. 1999/37/UE](#) del Consiglio, e il certificato di proprietà. I due documenti sono rilasciati da soggetti diversi: la carta di circolazione è infatti rilasciata dalla Motorizzazione civile mentre il certificato di proprietà è rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Alla soppressione del certificato di proprietà, disposta a seguito del presente schema, non è

associata una riorganizzazione delle strutture amministrative, che pure era evidenziata come possibile nell'ambito della delega (v. *infra*). La relazione illustrativa, a questo proposito, precisa che la scelta è stata determinata dalla considerazione che sia la creazione di un'Agenzia sia "il trasferimento delle funzioni al MIT - ossia le due scelte rese possibili dai contenuti della delega - avrebbero determinato per l'ACI la perdita della principale fonte di finanziamento, con possibile disequilibrio o comunque necessità di una profonda riorganizzazione delle proprie società".

Il rispetto del termine del primo luglio 2018 è comunque subordinato all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 2, concernente la fissazione di **una tariffa unica per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione** (su cui vedi *infra*).

Ai sensi dell'**articolo 4, comma 1**, le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati **anteriamente all'entrata in vigore del decreto legislativo**, mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione.

Andrebbe chiarito se e fino a quando anche le carte di circolazione rilasciate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo ma anteriormente al 1° luglio 2018, data dalla quale la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, manterranno la loro validità alle medesime condizioni previste dal primo comma dell'articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 1 nella **carta di circolazione**, intesa come nuovo documento unico, redatto in conformità a quanto previsto dalla direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/UE del Consiglio, sono annotati (comma 2):

Il contenuto della nuova carta di circolazione

- a) i dati tecnici del veicolo;
- b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#);

L'articolo 91 del codice della strada disciplina l'immatricolazione dei veicoli nei casi di mezzi destinati alla locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e di vendita di veicoli con patto di riservato dominio. L'articolo 93 contiene la disciplina generale concernente le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Tale norma disciplina in particolare l'immatricolazione dei veicoli e il rilascio della carta di circolazione. E' stabilito inoltre, per i veicoli per i quali è obbligatoria l'iscrizione al Pubblico registro automobilistico, l'obbligo di rilascio del certificato di proprietà. L'articolo 94 infine stabilisce le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario degli stessi.

- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
- d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nella carta di circolazione saranno inoltre annotati **i dati relativi alla sussistenza di privilegi e i provvedimenti di fermo amministrativo. Le modalità**, anche telematiche, secondo le quali tali annotazioni sono effettuate **saranno definite con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3).

Il comma 4 fa salve le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito al rilascio della carta di circolazione precisando che la stessa ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti. Tuttavia mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile "per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo" resta comunque ferma la responsabilità dell'Automobile club d'Italia (ACI) per i dati relativi alla proprietà.

L'**articolo 2** definisce **la procedura di rilascio del documento unico**. Si prevede in particolare che il **soggetto interessato** presenti istanza di rilascio del citato documento unico ai fini della **prima immatricolazione**, della **reimmatricolazione** o dell'**aggiornamento della stessa conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo**, corredata dalla relativa documentazione (art. 2, comma 1):

La procedura di rilascio della carta di circolazione: la presentazione dell'istanza

- a) presso qualsiasi **Sportello telematico dell'automobilista** (STA) nelle ipotesi previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#), ivi compresi gli

uffici di ACI-PRA in quanto STA;

b) presso il **competente Ufficio Motorizzazione Civile** nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#).

Il [decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000](#) reca norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Tale normativa istituisce e disciplina lo **sportello telematico dell'automobilista**. Gli sportelli telematici possono essere attivati presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile, presso gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA, **nonché presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica**.

Gli sportelli telematici dell'automobilista possono richiedere di svolgere - per le categorie di veicoli fissate dal Ministero - le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione nel caso di prima immatricolazione, le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione conseguenti al trasferimento di proprietà, nonché, nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione, alla consegna delle targhe nonché le operazioni concernenti lo smarrimento, la sottrazione, il deterioramento e la distruzione di targa. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono inoltre chiedere di svolgere le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio, le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà, le operazioni concernenti la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero, e le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione.

Le **operazioni escluse dall'ambito di applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#)** sono indicate all'articolo 1 del citato decreto e sono le seguenti: le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché di veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono infine escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo. Si segnala inoltre che l'articolo 3 del decreto prevede che lo sportello non effettui le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al [comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

Il comma 3 dell'articolo 93 del codice della strada recita: "la carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge la carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge".

Andrebbe chiarito se le istanze possano essere presentate, come sembrerebbe intendersi dalla dizione "qualsiasi sportello telematico dell'automobilista", anche presso gli sportelli telematici dell'automobilista eventualmente presenti presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica, posto che questi ultimi due casi non vengono menzionati dalla lettera a) che fa esplicito riferimento solo agli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA.

L'istanza è effettuata sulla base di un **modello unificato** definito con **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottare entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono, per via telematica, al **Centro elaborazione dati (CED) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** che gestisce l'**Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del Codice della Strada** (art. 2, comma 3).

La trattazione dell'istanza

Secondo quanto previsto dall'articolo 226 del Codice della strada, nell'Archivio nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 225 presso il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo nonché agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. L'archivio è completamente informatizzato ed è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal PRA, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione (in particolare i dati relativi alla copertura assicurativa, collegata alla targa del veicolo, e la relativa scadenza).

Il Centro elaborazione dati trasmette **contestualmente** al Pubblico registro

automobilistico, esclusivamente per via telematica, **i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo**, unitamente alla documentazione in formato elettronico (art. 2, comma 4).

I dati contenuti nel Pubblico registro automobilistico concernono i dati relativi alle vicende giuridico patrimoniali dei veicoli rientranti tra i beni mobili registrati, ivi compresa l'iscrizione di ipoteche, privilegi e fermi amministrativi (queste ultime informazioni invece non sono invece presenti nell'archivio nazionale); oltre a tali dati sono indicate le caratteristiche di fabbricazione dell'autoveicolo, quali risultano dalla licenza di circolazione. I dati iscritti nel Pubblico registro automobilistico vengono aggiornati solo nel caso di cessione del veicolo. Pertanto i dati contenuti nel PRA e nell'Archivio nazionale possono differire e, come risulta anche dalla relazione tecnica, in ragione del loro costante aggiornamento, i dati dell'Archivio nazionale dei veicoli devono considerarsi più affidabili.

Il **Centro elaborazione dati**, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli sportelli telematici dell'automobilista e agli uffici della motorizzazione civile di stampare la carta di circolazione (art. 2, comma 5).

Gli Uffici ACI-PRA provvedono **alle iscrizioni ed alle trascrizioni** secondo la disciplina contenuta nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510.

Le modalità di effettuazione delle iscrizioni e delle trascrizioni sono indicate agli articoli 12 e seguenti del citato regio decreto-legge.

Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, **entro il termine di tre giorni lavorativi** dal rilascio della carta di circolazione, **ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione** allo sportello telematico dell'automobilista richiedente e all'ufficio della motorizzazione civile competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'[articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (art. 2, comma 6).

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del Codice della strada nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. Il comma 3 a sua volta prevede che le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri nel caso in cui l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso (il termine è ridotto da 90 a 3 giorni dall'articolo 5, comma 1, lettera f), n. 1 a fini di coordinamento con la disposizione sopra commentata).

Le istanze volte alla annotazione nel PRA di **privilegi e di cessazione dalla circolazione** sono presentate agli uffici della motorizzazione civile e agli sportelli telematici dell'automobilista, che le trasmettono al Centro elaborazione dati (CED) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I provvedimenti di **fermo amministrativo** sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED (art. 2, comma 7).

L'articolo 3 prevede infine che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acceda, a titolo gratuito e in via telematica, a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee.

L'articolo 4, comma 2, stabilisce infine che le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti al decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai **costi di rilascio e di aggiornamento della carta di circolazione** come documento unico, l'articolo 2, comma 2, prevede che sia **corrisposta una tariffa unica**. La tariffa è determinata con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018. Sempre con decreto emanato secondo le medesime modalità è disposto l'aggiornamento della tariffa medesima.

L'**importo della tariffa** fissato dal decreto ministeriale sopra ricordato **non può superare la somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente** (in relazione alle operazioni amministrative concernenti il certificato di proprietà e la carta di circolazione),

La tariffa e i costi per il rilascio della carta di circolazione

tenuto conto dei costi dei servizi. Il medesimo decreto determina inoltre **l'importo dell'imposta di bollo unificata** in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione del certificato di proprietà e della carta di circolazione, **i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio** e le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile degli importi di rispettiva competenza.

Nella relazione tecnica viene riportato, a titolo di esempio, il costo attuale in caso di prima immatricolazione per l'acquisizione dei dati nell'Archivio nazionale dei veicoli, con relativo rilascio della carta di circolazione. Questa operazione comporta un costo a carico del cittadino pari a 10,20 euro. A tale somma si aggiunge un ulteriore costo di 27 euro per l'acquisizione dei dati del PRA, con relativa emissione del certificato di proprietà. L'onere complessivo per l'utenza di 37 euro, al netto del prezzo della targa di immatricolazione (45,00 euro) e dell'imposta provinciale di trascrizione. A ciò si aggiungano le imposte di bollo dovute per le istanze (quella rivolta alla Motorizzazione Civile e quella rivolta al PRA) e per i documenti rilasciati (carta di circolazione e certificato di proprietà, ancorché quest'ultimo sia stato dematerializzato), per un ulteriore onere complessivo per l'utenza di 64 euro.

Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla [legge n. 870 del 1986](#) (art. 2, comma 2, ultimo periodo).

La [legge n. 870 del 1986](#) contiene "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti". La tabella 3, allegata a tale legge contiene le tariffe concernenti alcune operazioni che implicano l'aggiornamento della carta di circolazione che non devono essere riportate nel pubblico registro automobilistico. Si tratta in particolare di omologazioni, degli esami per l'accertamento di determinati requisiti professionali, del rilascio o del rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo o in conto proprio, di visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, ecc.

L'articolo 3, comma 2, fa inoltre salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'[articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e quelle di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011](#) (per un mero refuso nel testo è scritto 6 maggio 2001), n. 68.

L'Imposta Provinciale di Trascrizione - IPT è un'imposta istituita dalle province con regolamento ([articolo 56 del D.lgs. n. 446 del 1997](#), successivamente modificata dal D.Lgs. n. 68 del 2011, articolo 17) ed è dovuta per ciascun veicolo al momento di alcune richieste formulate all'ufficio provinciale ACI (PRA); l'importo base dell'imposta è stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le Province possono deliberare di **augmentare l'importo** stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30%.

L'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore precisando che le disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, entrino in vigore solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, previsto dal comma 2 dell'articolo 2, che concerne la determinazione della tariffa unica.

Le **disposizioni di coordinamento** e le abrogazioni sono contenute dall'**articolo 5**.

Le disposizioni di coordinamento

Più nel dettaglio il **comma 1**, oltre ad espungere (come già segnalato) dal [D. Lgs. 285/1992](#) ogni riferimento al certificato di proprietà, conseguentemente alle nuove competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interviene sul Codice della strada:

- attribuendo - attraverso modifiche all'art. 93- **esclusivamente** agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi previsti con riguardo alla circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e al trasferimento di proprietà degli stessi;
- modificando l'art. 94 in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi riconoscendo agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (attualmente tale competenza spetta agli uffici del PRA) la competenza a rilasciare, in caso di trasferimento di proprietà, la nuova carta di circolazione. La disposizione inoltre precisa che agli uffici del PRA spetta provvedere alla trascrizione del trasferimento ovvero, qualora accerti irregolarità, procedere alla ricsuzione della formalità entro 3 giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse telematicamente

- dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale;
- abrogando le disposizioni relative alla carta provvisoria di circolazione prevista dall'articolo 95-bis;
 - intervenendo sull'art. 96, trasferendo alla regione le funzioni attualmente spettanti all'ACI in ordine al mancato pagamento della tassa automobilistica ed abrogando la possibilità di effettuare ricorso avverso al provvedimento di cancellazione conseguente al mancato pagamento della medesima tassa per almeno tre anni al Ministro dell'economia e delle finanze;
 - modificando l'art. 101 prevedendo che la targa del veicolo e il relativo documento di circolazione debbano essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti nel caso in cui l'interessato non ottenga l'iscrizione al PRA non più entro novanta giorni, ma entro tre giorni dal rilascio del documento stesso;
 - sottraendo agli uffici del PRA (per attribuirle al Dipartimento per i trasporti) le funzioni attribuite con riguardo agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, ai sensi dell'art. 103;
 - prevedendo che, ex art. 213, nel caso di confisca dei veicoli il provvedimento debba essere comunicato dal prefetto non più direttamente al PRA, ma al Dipartimento per i trasporti per l'annotazione al PRA.

Il **comma 2** dell'art. modifica l'[art. 231, comma 5 del D. Lgs. 152/2006](#), in materia di veicoli fuori uso.

Il comma oggetto di modifica, nella sua formulazione vigente, prevede che la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine - precisa la disposizione - entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA.

Lo schema di decreto interviene sul secondo periodo del comma 5 dell'art. 231, sopprimendo il riferimento al certificato di proprietà e prevedendo che la carta di circolazione e le targhe vengano restituite ad uno sportello telematico dell'automobilista.

I **commi 3 e 4** dell'articolo 5 demandano infine a successivi regolamenti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle disposizioni di coordinamento relative rispettivamente al Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada ([d.P.R. 495/1992](#)) e al Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ([d.P.R. 358/2000](#)).

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi d'impatto della regolamentazione. Non sono invece allegati i prescritti pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, che il Governo si è comunque riservato di trasmettere appena pervenuti.

Conformità con la norma di delega

L'articolo 8 comma 1, lettera d, della "legge Madia" ([legge n. 124 del 2015](#)) attribuisce al Governo una delega volta a **riorganizzare le funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico** anche mediante trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione **finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. La delega precisa che questo eventuale intervento di trasferimento potrà essere disposto **previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dello stesso**. Gli obiettivi perseguiti sono la riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza. Le relative funzioni saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2, comma 2, prevede che la tariffa per l'emanazione della carta di circolazione sia determinata con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018 e che l'importo della tariffa fissato dal decreto ministeriale sopra ricordato non possa superare la somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente (in relazione alle operazioni amministrative concernenti il certificato di proprietà e la carta di circolazione), tenuto conto dei costi dei servizi. Sarebbe quindi non essere esclusa la possibilità che la tariffa sia inferiore all'importo della somma delle due tariffe oggi esistenti, ancorché il vincolo riguardante il divieto di generare "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica, previsto dalla legge delega, parrebbe subordinare un'eventuale riduzione degli introiti derivanti dalla tariffa a specifiche forme di compensazione che assicurino la mancanza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

L'articolo 8, comma 5, disciplina gli aspetti procedurali della delega. Si prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema di ciascun decreto legislativo è **successivamente** trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Lo schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento non è corredato dai pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

L'articolo 8, comma 5, prevede anche la proroga del termine di delega se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente. In tal caso la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Qualora poi il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il termine per l'esercizio della delega, era stato originariamente fissato al 28 agosto 2016. L'[art. 1 della legge n. 131 del 2016](#), di conversione del [D.L. 16.5.2016, n. 67](#), ha prorogato di ulteriori sei mesi tale termine, la cui scadenza è pertanto stabilita al 28 febbraio 2017. Proprio in tale data lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere con la conseguente proroga di 90 giorni del termine di esercizio della delega.

Nell'esercizio della delega, come segnalato anche nella relazione illustrativa e, con maggiore dettaglio, nell'AIR, la scelta che è stata effettuata - conforme al contenuto della delega che, in effetti, lascia aperte varie possibilità di riorganizzazione delle funzioni - è stata di giungere al rilascio di un documento unico contenente tutte le informazioni provenienti dall'archivio nazionale dei veicoli e dal pubblico registro automobilistico, senza intervenire sulle strutture amministrative esistenti. Dall'analisi di impatto si desume che tale scelta è principalmente dipesa dal rischio che una scelta di soppressione del Pubblico registro automobilistico avrebbe implicato la messa in mobilità dei 2.500 dipendenti e la conseguente difficoltà di assorbirli nell'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti considerato che la Direzione Generale per la motorizzazione aveva quantificato un eventuale fabbisogno di personale scaturente dall'acquisizione delle nuove competenze in 800 unità massime, da distribuire tra Amministrazione centrale e uffici della motorizzazione civile.

L'AIR segnala anche che "sarebbe risultato complesso il procedimento di assorbimento dei 500 dipendenti di ACI Informatica, società per azioni interamente posseduta dall'Automobile Club d'Italia che fornisce tutte le procedure e supporti informatici e telematici per gestire l'automazione interna e i servizi alla collettività". L'altra criticità segnalata veniva ricondotta alla perdita da parte di ACI di quasi il 70% dei suoi ricavi totali, assicurati dall'attività del PRA con possibili disequilibri o comunque con conseguente necessità di una profonda riorganizzazione della missione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, attenendo alla disciplina di aspetti amministrativi relativi alla documentazione connessa alla proprietà e alla circolazione degli autoveicoli, attengono essenzialmente alle materie, di **competenza esclusiva dello Stato**, "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" (articolo 117, comma 2, lettera g) e "ordinamento civile" (articolo

117, comma 2, lettera l).

Compatibilità comunitaria

Lo schema di decreto legislativo all'esame è compatibile con la normativa dell'Unione europea.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo schema di decreto legislativo modifica in più punti il decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) rinviando a successivi regolamenti le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (regolamento di attuazione del codice della strada) e n. 358 del 2000 (Regolamento concernente la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). Contiene anche una modifica all'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Formulazione del testo

Con riferimento a quanto indicato all'articolo 1, comma 4, che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile "per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo" mentre l'Automobile club d'Italia (ACI) è responsabile per i dati relativi alla proprietà, andrebbe valutata l'opportunità di precisare di quali dati riportati sulla carta di circolazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia effettivamente responsabile il Ministero e di quali l'Automobile Club d'Italia. Ciò anche in considerazione del fatto che i dati di cui alla lettera c), del comma 2, che non sembrano riferirsi esclusivamente alla proprietà del veicolo, sono espressamente validati dal Pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia.



Sarebbe opportuno, all'articolo 2, comma 1, precisare puntualmente, anche mediante un esplicito richiamo normativo all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in quali casi le istanze debbano essere inoltrate all'Ufficio della Motorizzazione Civile invece che allo Sportello telematico dell'automobilista.

All'articolo 3, comma 2, si fa riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2001, con riguardo alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione. Si segnala che tale riferimento è frutto di un refuso in quanto il riferimento normativo corretto è al decreto legislativo n. 68 del 2011.

Senato: Dossier n. 465

Camera: Atti del Governo n. 396

17 marzo 2017

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
TR0441